

milizia mobile. Si aggiunga dunque l'obbligo di cui trattasi nel capitolo relativo agli ufficiali di complemento, e non qui, dove trattasi unicamente della milizia mobile.

**SULIS.** Io credo che l'aggiunta possa benissimo trovare qui il suo posto; perchè, egli è vero che verrebbe in un articolo che è sotto il titolo della milizia mobile; ma, siccome questo titolo è preceduto da quello degli ufficiali e truppa di complemento, questo articolo può raccogliere insieme le disposizioni comuni all'uno ed all'altro titolo.

**SIRTORI.** E allora si riservi all'ultimo articolo del capitolo.

**SULIS.** Onorevole Sirtori, non muta niente questo. Si bada all'insieme delle disposizioni complessive dei due titoli della legge.

Del resto io feci la proposta espressamente per l'articolo 66. Solamente, dopo le osservazioni fattemi dal signor ministro, io dissi: se non la volete porre in questo articolo 66, si potrà mettere all'articolo 77. Era una cosa già intesa, e mi pare che non possa guastare per nulla l'euritmia, dirò così, del titolo, perchè l'articolo 67 può essere comune sia al titolo della truppa mobile, sia a quello di ufficiali e truppa di complemento.

Importa però che si provveda al caso da me studiato; il modo non credo possa danneggiare alla cosa.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sirtori, se ella insiste, si può fare un articolo speciale, ma le faccio osservare che la portata è la stessa.

Dunque, non insistendo l'onorevole Sirtori, l'articolo 77 rimarrebbe così concepito:

« Alla milizia mobile ed agli ufficiali di complemento chiamati sotto le armi si applicano tutte le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 78. Gli ufficiali della milizia sono nominati per regio decreto tra gli ufficiali di complemento di cui al prece lente capo VI, nel numero comportato dai quadri organici dei corpi di milizia; un terzo però dei posti che si rendano vacanti in essi quadri è devoluto, arma per arma, a promozione per anzianità agli ufficiali della milizia. »

(È approvato.)

« Art. 79. L'ufficiale della milizia, tranne quelli provenienti dai volontari di un anno, ha diritto ad una indennità annua da iscriversi nel bilancio della guerra. Questa indennità può essere cumulata colla pensione di ritiro o di riforma. »

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Domando la parola.

Io proporrei di aggiungere alle parole « cumulata colla pensione di ritiro o di riforma » anche « collo stipendio, » poichè vi sono alcuni impiegati presso le diverse amministrazioni che sono ufficiali della milizia e che godono l'indennità di 200 lire all'anno per

vestiario. Quindi, a togliere ogni equivoca interpretazione, proporrei l'aggiunta da me accennata.

**DI SAN MARZANO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli, onorevole Di San Marzano.

**DI SAN MARZANO.** Non vorrei che qui, coll'aggiunta del signor ministro, potesse nascere il dubbio che quest'indennità fosse accumulata collo stipendio del loro grado militare quando sono chiamati sotto le armi.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Qui si parla dell'indennità annua, vi è poi l'altro articolo per il resto. Quando questi ufficiali sono sotto le armi godono dello stipendio come gli altri, ma in tempo di pace non hanno che l'indennità di vestiario.

**DI SAN MARZANO.** Non c'è dubbio, ma potrebbe nascere.

**SIRTORI.** Darò io la spiegazione che potrebbe fornire la Commissione e il ministro.

Qui non si tratta di quell'indennità che è data quando sono chiamati sotto le armi, ma si parla dell'indennità annua, la quale evidentemente non può tenere luogo di stipendio, come sembra voglia supporre l'onorevole Di San Marzano.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 79 sarebbe concepito nel seguente modo:

« L'ufficiale della milizia, tranne quelli provenienti dai volontari di un anno, ha diritto ad una indennità annua da iscriversi nel bilancio della guerra. Questa indennità può essere cumulata sia collo stipendio che colla pensione di ritiro e di riforma. »

(È approvato.)

« Art. 80. Quando la milizia mobile non è sotto le armi, gli ufficiali della medesima non hanno obbligo di servizio personale.

« Possono però essere chiamati temporaneamente presso i distretti militari o presso ad altro corpo dell'esercito permanente per la loro propria istruzione militare, ovvero anche per servizi eventuali.

« In questa occasione sono interamente soggetti alla disciplina ed alle leggi militari, ed hanno ragione ad un'indennità giornaliera determinata per decreto sovrano. »

(È approvato.)

**SIRTORI.** Qui sarebbe il caso di chiedere quello schiarimento a cui accennava l'onorevole Di San Marzano se questa indennità giornaliera non fosse accumulabile collo stipendio; io non fo proposta, ma fo presente la cosa all'onorevole ministro affinchè chiarisca se si intende che gli impiegati che fanno parte della milizia ricevano, contemporaneamente a quest'indennità giornaliera, il loro stipendio, ovvero si intende che ricevano o l'una o l'altro soltanto.

Questo va chiarito.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Quando sono chiamati sotto le armi per la guerra o per altro servizio comandato, essi percepiscono lo stipendio ed entrano nei pieni diritti come ufficiali dell'esercito; non è necessario scriverlo nella presente legge, perchè è da una legge ge-